



COMUNE DI BARBARESCO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 del 28/04/2023

Oggetto :

FINANZE. ALIQUOTA IRPEF ANNO 2023.DETERMINAZIONI

L'anno **duemilaventitre** addì **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **undici** e minuti **trenta** nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni normative, vennero per oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in seduta **PUBBLICA ORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. ZOPPI MARIO	SINDACO	Sì
2. BIANCO ALBERTO	VICE SINDACO	Sì
3. PORRO DIEGO	CONSIGLIERE	Giust.
4. GIACOSA STEFANO	CONSIGLIERE	Sì
5. VACCA MARCO	CONSIGLIERE	Sì
6. CAPRA ELISABETTA	CONSIGLIERE	Sì
7. VACCA CRISTINA	CONSIGLIERE	Sì
8. TRIGILA INES	CONSIGLIERE	Giust.
9. NOCETTI GIANLUCA	CONSIGLIERE	Sì
10. BOFFA GABRIELE	CONSIGLIERE	Sì
11. BOLLA ROSELLA	CONSIGLIERE	Giust.
	Totale Presenti:	8
	Totale Assenti:	3

Assiste alla seduta il Segretario Comunale MONTANARI Dott.Francesca il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor **ZOPPI MARIO** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza della riunione e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo n. 360/1988 istitutivo dell'addizionale comunale IRPEF con decorrenza dall'anno 1999;

RICHIAMATE

- la deliberazione Consiglio Comunale n. 50 in data 30.10.1998 istitutiva dell'aliquota opzionale dell'addizionale comunale nella misura dello 0,2% a decorrere dal 1999;
- la deliberazione Consiglio Comunale n. 48 in data 30.11.1999 con la quale l'aliquota addizionale opzionale dell'addizionale comunale IRPEF veniva stabilita nella misura dello 0,4 a decorrere dall'anno 2000;
- la deliberazione Giunta Comunale n. 7 del 08.02.2007 con la quale l'aliquota addizionale opzionale dell'addizionale comunale IRPEF veniva stabilita nella misura dello 0,5 a decorrere dall'anno 2007;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 17/1/2008 e la n. 49 del 4/12/2008 con cui l'aliquota dello 0,5 veniva confermata anche per gli anni 2008 e 2009;
- la deliberazione Giunta Comunale n.2 del 9/2/2010 con cui l'aliquota veniva confermata per l'anno 2010 nella misura di 0,5 punti percentuali;
- la deliberazione Giunta Comunale n. del 8.02.2011 n. 3 con cui l'aliquota veniva confermata per l'anno 2011 nella misura di 0,5 punti percentuali;
- la deliberazione di Giunta comunale n.20 del 06/06/2012 con la quale si determinava l'aliquota dell'addizionale IRPEF nella misura unica percentuale dello 0,80;

VISTO l'art.1 comma 169 della Legge 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007), il quale stabilisce: "Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."

RICHIAMATO l'art. 1, comma 142, della Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), il quale dispone che i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446 e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del ministero dell'Economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

PRESO ATTO che per quanto disposto in sede regolamentare l'addizionale comunale deve essere approvata con deliberazione consiliare sia per l'istituzione sia per la misura dell'addizionale;

RITENUTO, quindi, di proporre al Consiglio Comunale la conferma per l'anno 2023 della percentuale dell'aliquota dell'addizionale Comunale all'IRPEF nella misura unica dello 0,80%

al fine di assicurare l'equilibrio di bilancio e mantenere inalterata la quantità e qualità dei servizi erogati;

VISTO altresì che l'art.1 comma 12 del DL 138/2011 convertito in legge 148/2011 introduce la seguente novità "Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti alla legge statale. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

RITENUTO pertanto in conformità alla normativa di confermare anche per l'anno 2023 l'aliquota nella misura unica di 0,8 punti percentuali consentendo tale limite sulla base delle stime di entrata fino ad oggi note di raggiungere il pareggio di bilancio;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 e art.147 bis del Decreto Legislativo n. 267/00 e smi ;

Con la seguente votazione resa per alzata di mano:

Presenti n. 8

Votanti n. 8

Voti favorevoli n. 7

Voti contrari n. 0

Astenuti n. 1 nella persona del consigliere Nocetti Gianluca

DELIBERA

1) di confermare per i motivi esposti in premessa per l'anno 2023 l'aliquota dell'addizionale Comunale all'IRPEF nella misura unica percentuale dello 0,80% come negli anni precedenti;

2) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n.360/98, come modificato dall'art. 11, comma 1, della L. 18.10.2001 n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002, dando atto che l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to: ZOPPI MARIO

L'ASSESSORE
F.to: BIANCO Alberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: MONTANARI Dott.Francesca

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (Art.49 c. 1-2 e Art.147 bis D.Lgs.267/00)

Visto con parere favorevole.

Barbaresco, li 28/04/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: BIANCO Alberto

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (Art.49 c. 1 D.Lgs.267/00)

Visto con parere favorevole.

Barbaresco, li 28/04/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: BIANCO Alberto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 10/05/2023 ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18/08/2000.

OPPOSIZIONI: _____

Barbaresco, li 10/05/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: MONTANARI Dott.Francesca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Divenuta esecutiva in data _____

[] Eseguita immediata art. 134 c.4 D.L.vo 18/08/2000 n.267

Barbaresco, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: MONTANARI Dott.Francesca

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Barbaresco, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
MONTANARI Dott.Francesca